

ATTO N. 100

---

**DISEGNO** DI LEGGE  
*d'iniziativa della Giunta regionale  
(deliberazione n. 708 del 28.6.2000)*

*“Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del  
comfort ambientale e del risparmio energetico negli edifici”*

---

*Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 18.7.2000*

*Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 19.7.2000*

Cod.DX00080119



# REGIONE DELL'UMBRIA

**OGGETTO:** Adozione del Disegno di legge avente per oggetto "Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici".

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

28 GIUGNO 2000

n.

708

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>LORENZETTI MARIA RITA</b> | <b>Presidente</b>      |
| <b>BOCCI GIANPIERO</b>       | <b>Vice Presidente</b> |
| <b>DI BARTOLO FEDERICO</b>   | <b>Assessore</b>       |
| <b>GIROLAMINI ADA</b>        | <b>Assessore</b>       |
| <b>GROSSI GAIA</b>           | <b>Assessore</b>       |
| <b>MADDOLI GIANFRANCO</b>    | <b>Assessore</b>       |
| <b>MONELLI DANILO</b>        | <b>Assessore</b>       |
| <b>ROSI MAURIZIO</b>         | <b>Assessore'</b>      |
| <b>SERENI MARINA</b>         | <b>Assessore</b>       |

| presenti | assenti |
|----------|---------|
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |
|          | X       |
|          | X       |
| X        |         |
| X        |         |
| X        |         |

**Presidente :** MARIA RITA LORENZETTI

**Relatori:** DANILO MONELLI - FEDERICO DI BARTOLO

**Direttore:** LUCIANO TORTOIOLI

**Segretario Verbalizzante :** MARCO RUFINI

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

**Vista** la relazione illustrativa e il disegno di legge presentato dal Direttore alle Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture avente per oggetto: "Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del **confort** ambientale e del risparmio energetico negli edifici",

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato **Legislativo** che si allega;

Ritenuto di **provvedere** all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dall'articolo e dalla relazione;

visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi,

### DELIBERA

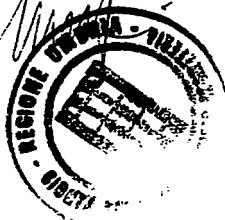
- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " Agevolazioni **nel** calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del **confort** ambientale e del risparmio energetico negli edifici", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di stabilire che a norma del comma 5 dell'art.23 del Regolamento Interno della Giunta Regionale, tale disegno di legge non necessita di nessuna copertura finanziaria;
- 3) di indicare l'**Assessore** all'Edilizia di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

I RELATORI :

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE





**Disegno di legge:** "Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del **confort** ambientale e del risparmio energetico negli edifici"

## **RELAZIONE**

### **1) Introduzione**

Il presente disegno di legge, elaborato in seno al gruppo di lavoro regionale per la formulazione dei criteri di **bioarchitettura**, costituisce una prima introduzione negli strumenti legislativi regionali di principi avanzati di **qualità** costruttiva ed ambientale in edilizia, in linea con le indicazioni dell'architettura ecologica.

Essa intende agevolare la diffusione di alcune soluzioni edilizie significative dal punto di vista del **comfort** e della **qualità ambientale** nonché del risparmio energetico (maggiori spessori murari, volumi vetrati per la **captazione** dell'energia solare), che risultano di fatto penalizzate dalla normativa vigente. In particolare mira a ridurre l'effetto disincentivante prodotto dai criteri di determinazione della volumetria urbanistica rispetto all'adozione di queste soluzioni di qualità edilizia.

Questa **Legge** regionale è specificamente orientata a superare alcuni criteri limitanti contenuti nelle Norme di attuazione di P.R.G. e nei Regolamenti edilizi Comunali facendo prevalere le norme attuali a quelle preesistenti, fermi restando comunque i limiti imposti da vincoli storici, ambientali e paesistici eventualmente esistenti.

### **2) Art. 2 – Extra spessori murari.**

L'utilizzo di maggiori spessori murari nelle pareti d'ambito esterno dei fabbricati costituisce un indubbio

vantaggio dal punto di vista del **confort** ambientale. Murature più spesse producono infatti un incremento della massa muraria e quindi dell'inerzia termica della parete, favorendo la realizzazione di ambienti che mantengono più a lungo la temperatura interna, risultando più freschi in estate e caldi in inverno. Elevati spessori murari **favoriscono inoltre** l'isolamento acustico e termico di un **fabbricato**.

Nella vigente normativa urbanistica gli spessori delle murature concorrono alla determinazione della volumetria urbanistica **realizzata**. Per questa ragione i costruttori, al fine di garantirsi la massima superficie utile, tendono a ridurre al massimo lo spessore delle murature.

La norma prevede di non computare, ai fini della volumetria urbanistica, la porzione di muratura eccedente un certo spessore. In questo modo, pur non ottenendo alcun vantaggio in termini di **superfici** utili realizzabili, il progettista che voglia introdurre spessori maggiori non si vedrà ridotte le metrature commerciali previste.

L'agevolazione si estende con analoghe **modalità** anche ai solai interpiano, al fine di favorire miglioramenti dal punto di vista dell'inquinamento acustico e la diffusione degli impianti di riscaldamento a pavimento.

### **3) Art. 3 – Soluzioni di architettura bioclimatica.**

L'architettura **bioclimatica** introduce nella prassi architettonica il ricorso a particolari accorgimenti costruttivi che consentono la climatizzazione di un edificio attraverso lo sfruttamento dell'energia solare. Tra le soluzioni più **diffuse** vi è la realizzazione di superfici vetrate progettate in modo : da intrappolare la radiazione termica solare grazie all'effetto serra.

Queste **"serre solari"**, che costituiscono a tutti gli effetti dei volumi

tecnici finalizzati alla climatizzazione dell'edificio, concorrono, in base alle normative urbanistiche vigenti, alla determinazione della volumetria del fabbricato. Ciò ne penalizza notevolmente la diffusione.

La Legge regionale prevede l'esclusione di queste soluzioni dal computo delle volumetrie. Definisce nel contempo una serie di limiti e di specifiche tecniche per l'ammissibilità delle stesse, nonché la presenza di una relazione firmata da un tecnico competente, al fine di evitare interventi incongrui e possibili abusi, e di garantire condizioni di benessere in ogni condizione climatica. Con la stessa norma viene anche incoraggiata la diffusione di pergolati con funzione di filtro della radiazione solare estiva.



**Disegno di legge: " Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del confort ambientale e del risparmio energetico negli edifici "**



**Art. 1.  
(Finalità)**

1. Obiettivo della presente legge regionale è la diffusione di soluzioni tecniche passive che contribuiscano al miglioramento del confort ambientale degli edifici, al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente.

**Art. 2  
'(Extra spessori murari)**

1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra spessori:

- 
- a) la parte delle murature d'ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i cm. 30 di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di cm. 30 e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti cm. 5 di spessore. Nel caso di "pareti ventilate" è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a cm. 20. **Finalità e funzionalità** della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico competente;
  - b) la porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano eccedente gli 8 cm. di spessore, fino ad un extra ~~spessore~~ massimo di 15 cm.
- 

2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 gli extra spessori ammessi non rientrano neanche nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, nei limiti previsti all'art.4.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi edilizi su edifici esistenti, previsti alle lettere b, c, d, e, del comma 1 dell' art. 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457.

---

### Art. 3

(Soluzioni di architettura **bioclimatica**: calcolo di volumi e superfici)



1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all'ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la **captazione** diretta dell'energia solare:

---

- a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest con funzione di **captazione** solare che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume delle serre non può superare il venti per cento del volume riscaldato dell'edificio;
- b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell'intero fabbricato;
- c) pergole aperte con manto in essenze vegetali a foglia caduca collocate a ridosso delle facciate del fabbricato non esposte a nord.

2. La **finalità** e la **funzionalità** dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell'energia risparmiata attraverso la realizzazione dell'opera, nonché la verifica del benessere **termoigrometrico** durante tutto l'arco dell'anno.

### Art. 4

(Efficacia delle norme)

1. I Comuni **provvedono** all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici e delle proprie normative edilizie alle norme della presente legge. Essi sono tenuti tuttavia ad applicarla dalla sua entrata in vigore, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall'esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme **Ministeriali** sanitarie.

---

2. Le norme della presente legge si applicano anche ai **fini** del calcolo degli **oneri** di urbanizzazione di cui alla legge 28

gennaio 1977 n. 10, e nella determinazione degli standard urbanistici di cui al D.M. 2 aprile 1968.

gBEC1/mt  
2000 .



Perugia, li 13 LUG. 2000  
Per copia conforme  
all'originale.



IL DIRIGENTE